



## STATUTO SLOWSTAYINITALY

Allegato all'atto costitutivo

del 13.11.2023

### Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod. Civ. denominata "SlowStayInItaly", di seguito associazione.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di promozione turistica ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.lgs 3 Luglio 2017 n. 117. L'associazione applica la clausola sospensiva secondo cui la stessa utilizzerà l'acronimo "SlowStay" solo a seguito di avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'associazione è aperta a tutti coloro che intendano impegnarsi nel sostegno alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e degli ideali.

L'Associazione è apolitica e apartitica non ha fini di lucro. La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale in Via Eugenio Montale 87, 46047 – Porto Mantovano (Mantova); potrà spostare la sede all'interno dell'ITALIA, senza che ciò comporti una modifica statutaria. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia o all'estero.

### Art.2 - SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

1) favorire la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare, soprattutto come cultura tipicamente legata alla parte più tradizionale della realtà italiana, tramite la valorizzazione del territorio, della cultura, del patrimonio storico-culturale, dell'immagine, del patrimonio enogastronomico e dei prodotti tipici locali, degli eventi;

2) la realizzazione di programmi promozionali per la vendita del prodotto turistico, la promozione dell'attività di commercializzazione con un'organizzazione comune, la partecipazione a manifestazioni fieristiche e workshop, l'espletamento di studi, ricerche ed analisi di mercato di diffusione di dati e notizie relative alle località, alle strutture turistiche, agli eventi, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la realizzazione di siti internet con prenotazione on-line, l'approntamento di cataloghi ed altro materiale promo pubblicitario e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

3) l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche, mostre, convegni, eventi, workshop, educational tour, seminari, studi, ricerche, iniziative editoriali, attività di informazione e accoglienza turistica e manifestazioni similari;

4) la fornitura di servizi comuni agli associati; la determinazione, in vista delle manifestazioni fieristiche cui l'Associazione intende partecipare, di politiche comuni dei prezzi di vendita di

pacchetti e programmi promozionali per gruppi, iniziative speciali per segmenti di mercato ed altri servizi offerti agli associati;

5) la predisposizione di attività di svago, culturali e promozionali in favore dei turisti ospiti;

6) la promozione della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli associati nonché dei loro addetti attraverso l'organizzazione di specifici corsi;

7) lo sviluppo di rapporti e la stipula di convenzioni con gli enti pubblici e privati a beneficio dei soci;

8) favorire forme di collaborazione con altri soggetti interessati a promuovere l'ospitalità in famiglia anche a livello nazionale e internazionale;

9) favorire i rapporti di collaborazione con il settore alberghiero

10) collaborare con gli enti locali e regionali, intesi come Comune, Provincia, Regione.

11) gestire, promuovere il marchio "SlowStay", e mantenere un'offerta di qualità tra gli associati;

12) l'Associazione potrà usufruire nell'esercizio della propria attività dei benefici o contributi previsti anche da normative locali, regionali, nazionali ed internazionali;

13) l'Associazione potrà aderire ad altri enti, organizzazioni, associazioni aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio;

14) l'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti funzionali all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi statutari.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

### Art. 3 - SOCI

I soci si distinguono in due categorie:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari

# FAC SIMILE

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla Costituzione dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione, quali soci ordinari:

- le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, ed il numero degli associati è illimitato. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

- le persone fisiche e le imprese titolari di attività ricettive extralberghiere che operino nell'ambito del territorio nazionale e che condividono ed intendono perseguire le finalità del presente Statuto;

La suddivisione dei soci in categorie non implica comunque differenza di trattamento fra i medesimi, pertanto tutti i soci avranno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

La domanda di adesione va presentata, in qualsiasi momento, al Consiglio Direttivo dell'Associazione che la esaminerà e non sarà tenuta a giustificare un eventuale diniego.

La domanda di adesione potrà essere rifiutata, con l'obbligo di motivazione scritta per il diniego da parte del responsabile del gruppo Selezione Strutture con la possibilità di ricorrere contro tale decisione davanti all' Assemblea e successiva votazione di tutti i soci dell'associazione.

Si escludono forme temporanee di partecipazione all' Associazione; la figura del socio rimale tale finché non avviene una eventuale dimissione o una eventuale esclusione.

Si precisa, che eventuali provvedimenti disciplinari o di esclusione nei confronti dei soci, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea che delibera su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI**

Per richiedere l'ammissione a socio occorre presentare domanda scritta al form di candidatura, il Consiglio Direttivo invierà il modulo al gruppo selezione, il quale esamina le domande presentate e dà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. In caso di rigetto della domanda, il Gruppo Selezione di SlowStay deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

I criteri generali per l'ammissione a socio sono fissati con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I soci, una volta ammessi, pagano la quota associativa, se deliberata, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intenda recedere dall'associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'associazione non verranno rimborsate né al socio receduto, né al socio radiato.

#### **Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione previo appuntamento. Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
- Presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea ordinaria e straordinaria, purché in regola con la qualifica di socio e in base a quanto previsto dal presente Statuto;
- Essere delegati ad assumere incarichi sociali nel rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
- Prestare competenze e ore di lavoro al fine della promozione dell'associazione e di tutti i soci partecipanti

Tutti i soci hanno il dovere di:

- Osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari inserite nel presente Statuto;
- Mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e al di fuori di essa;
- Versare puntualmente le quote associative stabilite;
- Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

#### **Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è sovrana ed è formata da tutti i soci in regola con gli adempimenti statuari. I soci aderenti sono rappresentata nell'Assemblea dal loro Presidente o da altro rappresentante debitamente delegato tra i soci stessi.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e delibera in merito a:

- scelta degli indirizzi dell'Associazione, tenuto conto degli scopi del presente Statuto;
- approvazione del rendiconto economico/finanziario preventivo e consuntivo;
- scioglimento dell'Associazione e destinazione dell'eventuale patrimonio, nonché eventuale nomina di un liquidatore;
- modifiche allo Statuto;
- quant'altro venga inserito nell'ordine del giorno o richiesto dai soci e ratificato dal Consiglio Direttivo

#### **Art. 7 - RENDICONTO ECONOMICO**

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dovrà approvare ogni anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, che dovrà essere depositato e a disposizione degli associati, presso la Sede Sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

#### **Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 componenti eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione o loro delegati e:

- elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente/i, il Segretario
- assicura l'attuazione degli indirizzi generali dell'Associazione nell'ambito del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea:
- stabilisce la misura della quota associativa annuale.
- approva i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- nomina i propri rappresentanti presso organismi, enti o associazioni.

#### **Art. 8/B - PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'associazione e ne assume la responsabilità politica e legale, convoca e presiede l'Assemblea e ne stabilisce gli ordini del giorno.

Il Presidente è coadiuvato dal Vice o dai Vice Presidente/i che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 8/C - VICE PRESIDENTI**

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di nominare uno o più Vice Presidenti.

Essi collaborano con il Presidente nell'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dallo Statuto o dalla Legge.

Ad essi il Presidente può delegare singole mansioni.

#### **Art. 8/D - SEGRETARIO**

Il Segretario, scelto, cura l'attuazione delle deliberazioni della Presidenza e assicura la continuità organizzativa.

#### **Art. 8/E - TESORIERE**

Il Tesoriere gestisce controlla e amministra la attività economica della associazione.

#### **Art. 9 - DURATA CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali elettive hanno, di norma, la durata di due anni solari e sono riconfermabili.

Nessun compenso, eccetto i rimborsi spese documentati, potrà essere corrisposto.

#### **Art. 10 - VOTAZIONI**

Ogni membro dell'Assemblea esprime un voto e può rappresentare, con delega, non più di due soci oltre a se stesso.

Le delibere dell'Assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto in regola con gli adempimenti statuari.

In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice.

In caso di modifiche allo statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera con il favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei soci.

#### **Art. 11 - DOVERI DEI SOCI**

I soci devono:

- partecipare attivamente alla vita dell'Associazione seguendo il regolamento e svolgendo il lavoro richiesto per la mansione assegnata;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine dell'Associazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statuari.

#### **Art. 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio cessa:

- per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare;
- per cessazione o cessione dell'attività;
- per espulsione;
- per incompatibilità;
- per morosità; in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti comporta l'automatica espulsione del socio dall'Associazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate, che sono quindi intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 12/B – DECADENZA DEI SOCI**

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. I soci, dunque, cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- Recesso volontario;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
- Morte del socio;
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso. In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né il caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

## Art. 13 – SANZIONI

In caso di avvenute trasgressioni ai Regolamenti da esso approvati, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- Avvertimento;
- Ammonizione;
- Diffida;
- Sospensione a tempo illimitato;
- Radiazione.

## Art. 14 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa, se deliberata e viene stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

## Art. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è illimitato ed è costituito da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche locali, provinciali, regionali, nazionali ed europee finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi comunitari;
- atti di liberalità o donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- sottoscrizioni e sponsorizzazioni;
- attività di beneficenza;
- eventuali entrate da attività commerciali ed economiche, in quanto connesse allo svolgimento dei suoi obiettivi statutari.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali ordinarie e straordinarie e da eventuali contributi straordinari per progetti speciali e sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Patrimonio Sociale ed eventuali avanzi di gestione deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente utilizzato per il raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È esclusa altra attività economica estranea.

## Art. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Assemblea dei soci;

- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

### Art. 15 - SCIoglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto in data

13 NOVEMBRE 2023

NOME

FIRMA

-----  
-----  
-----

**FAC SIMILE**